



## OSSERVATORIO GIURISPRUDENZA

(a cura di Riccardo Ercole OMODEI)

Trib. Pisa, Sez. Penale, n. 1356 del 17 settembre 2021

Pres. Dani, Est. Iadaresta, Grieco.

**Incendio Boschivo ex art. 423 bis c.p.; Disastro ambientale ex art. 452 quater c.p.;  
Concorso apparente di norme (esclusione); Concorso di reati.**

[...]

**Caio**, nato a [REDACTED], residente a [REDACTED], via [REDACTED] e ivi elettivamente domiciliato, difeso di fiducia dall'Avv. Tizio

### IMPUTATO

1) *del delitto p. e p. dall'art 423 bis commi I, III e IV c.p.* perché cagionava un incendio boschivo sul territorio di [REDACTED], dell'estensione di circa 1.200 ettari, dal quale derivava pericolo per gli edifici, alcuni dei quali rimanevano distrutti a causa dello stesso, nonché un danno ad aree protette, meglio specificato nel capo di imputazione che segue.

Con l'aggravante di aver causato un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.

In [REDACTED] tra il 24 ed il 25 settembre 2018;

2) *del delitto p. e p. dall'art 452 quater commi I, numeri 1), 2) e 3), e II c.p.* perché, con la condotta descritta nel capo d'imputazione che precede, cagionava un disastro ambientale, caratterizzato dall'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema e dall'offesa alla pubblica incolumità, in ragione della rilevanza del fatto, vista l'estensione della compromissione del territorio interessato e degli effetti lesivi dell'incendio, in una zona sottoposta, nella misura del 98%, a vincolo paesaggistico ed idrogeologico.



2.1) Nella specie, a causa dell'incendio, l'area coinvolta subiva un'alterazione irreversibile ovvero, in parte, eliminabile, ma in un arco di tempo notevolmente lungo e a condizioni particolarmente onerose, e solo con provvedimenti eccezionali, con riferimento ai seguenti profili:

a) La tutela della biodiversità e della funzione ecologica del territorio, parte del quale appartiene alla rete di aree protette europee NATURA 2000;

b) La fertilità dei suoli, irrimediabilmente compromessa a causa della perdita di suolo e della sostanza organica ivi presente, dovuta ai fenomeni di trasporto erosivo così cagionati;

c) La fruibilità del paesaggio, tenuto anche conto del fatto che il 98% del territorio colpito dall'incendio è sottoposto a vincolo paesaggistico;

d) La funzione di protezione idrogeologica del territorio, a causa dei fenomeni di dilavamento ed erosione e di aumento esponenziale del rischio di frane;

e) Il danno al servizio ecosistemico della protezione del clima, a causa del rilascio improvviso di un'elevata quantità di carbonio accumulato nella massa legnosa e, nel contempo, della riduzione dell'assimilazione e fissazione del carbonio in assenza di vegetazione, con conseguente aumento del cd. "effetto serra";

e) Il danno al servizio ecosistemico della protezione del clima, a causa del rilascio improvviso di un'elevata quantità di carbonio accumulato nella massa legnosa e, nel contempo, della riduzione dell'assimilazione e fissazione del carbonio in assenza di vegetazione, con conseguente aumento del cd. "effetto serra";

2.2) L'incendio determinava, inoltre, una particolare offesa alla pubblica incolumità, in considerazione dei seguenti aspetti:

a) La sua estensione, avendo interessato un territorio di 1.197,49 ettari, di cui 1000 ettari ricoperti dal bosco e il resto adibito a destinazione agricola;

b) La necessità di impiegare un elevatissimo numero di mezzi e di uomini, che hanno operato mettendo a rischio la propria incolumità, sostenendo, per le operazioni di spegnimento una spesa di euro 2.783.312,92, per gli interventi di emergenza, di euro 951.765,76, e per la messa in sicurezza immediata, di euro 623.110,00;

c) La necessità di evacuare la popolazione di cinque frazioni di ■■■■■, la cui incolumità era stata messa a rischio dal divampare dell'incendio;

d) Il fatto che sono andate completamente distrutte 5 abitazioni ed 11 sono state



danneggiate;

e) La diffusione, nell'aria, di fumi di combustione e delle ceneri di particolato, con conseguente esposizione della popolazione alle stesse ed effetti negativi sia immediati che futuri, in termini di patologie polmonari;

f) I rischi idrogeologici, di allagamenti ed esondazioni a causa della distruzione della copertura vegetativa del suolo;

g) I costi di ripristino per un'eventuale, futura ripresa vegetativa, stimati nell'importo di euro 11.324.143,23.

[...]

### **CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Il Pubblico Ministero chiede: la condanna dell'imputato alla pena di anni 15 di reclusione, con tutte le pene accessorie e la confisca di quanto in sequestro.

[...]

Il difensore dell'imputato chiede: l'assoluzione dell'imputato ai sensi del comma 1 dell'art. 530 c.p.p., in subordine ai sensi dell'art. 530 c. 2 c.p.p.

[...]

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

#### **I. Lo svolgimento del processo**

Con decreto del 28/05/2019 il G.I.P. del Tribunale di Pisa disponeva il giudizio immediato di Caio, chiamato a rispondere dei reati di incendio boschivo aggravato e disastro ambientale, secondo l'imputazione meglio descritta in epigrafe.

[...]

#### **II. I fatti. Origine, luogo e orario d'inizio dell'incendio**

La sera del 24 settembre 2018, tra le 21:45 e le 22:00, sul versante sud-ovest del Monte Serra si sviluppava un incendio che, come vedremo, per portata ed intensità - nonché per danni



causati - assumerà i connotati di un disastro ambientale senza precedenti sul territorio.

Nello specifico, l'incendio si è esteso per un totale di circa 1148 ettari di cui 1000 di boscaglia e 148 di superficie olivata, vigneti ed orti, propagandosi sino ad aggredire i territori di competenza dei Comuni di Calci, Buti, Vicopisano e più marginalmente Cascina e San Giuliano Terme; le operazioni di spegnimento hanno occupato centinaia di uomini e mezzi antincendio aerei per circa cinque giorni, all'esito delle quali quattro case sono andate completamente distrutte, undici rese inagibili e circa 700 persone sono state evacuate durante le attività antincendio.

Le ragioni di un esito così drammaticamente severo devono essere ricercate *in primis* nelle condizioni meteorologiche di quel lunedì sera di fine settembre, connotato peraltro da temperatura ancora estive. Sin dal giorno precedente, infatti, la Regione Toscana aveva innalzato il livello di allarme correlato a possibili roghi da operatività ordinaria a media operatività: tale precauzione era dettata dall'allerta meteo giallo - con divieto di abbruciamento - diramata a causa della presenza di un fortissimo vento secco che spirava almeno dalle 16:00 da est-nord est, il quale aveva abbassato il tasso d'umidità, riducendolo al 10%.

In secondo luogo, unitamente alle condizioni climatiche richiamate, la vegetazione costituente la flora del Monte Serra si prestava particolarmente - e si presta tuttora - a favorire fenomeni incendiari di rilevanti proporzioni: invero, la boscaglia presente in quel territorio è costituita principalmente da conifere d'alto fusto - in prevalenza pino marittimo - e sottobosco di macchia mediterranea, entrambi altamente infiammabili anche in condizioni meno favorevoli. Infine, anche il versante in cui il rogo ha avuto inizio risultava particolarmente predisposto, essendo di fatto quello esposto maggiormente all'insolazione diurna ed in cui, pertanto, il materiale combustibile veniva naturalmente preriscaldato divenendo fisiologicamente suscettibile a principi d'incendio<sup>1</sup>.

Appurate le particolari condizioni climatiche al momento del fatto, preliminarmente è importante individuare l'origine e l'orario di inizio dell'incendio.

Tali elementi sono stati ricostruiti dagli inquirenti sia attraverso l'analisi *post factum* dell'andamento dell'incendio attraverso il c.d. MEF (Metodo delle Evidenze Fisiche) sia attraverso le testimonianze dei soggetti presenti sul monte quella sera nonché di coloro che sono intervenuti sul rogo nel tentativo di domarlo: tali risultanze venivano infine incrociate con le immagini delle

---

<sup>1</sup> Deposizioni dei testi XXX



telecamere antincendio dislocate sul Serra.

Invero, i testi di PG esaminati hanno riferito che a seguito di tale attività di indagine si accertava che l'incendio traeva la propria origine nell'area collocata presso il tornante Le Porte, sede dell'omonimo ristorante, e precisamente a metà della pista forestale che si trova a monte del tornante La Croce, esattamente dove era stato spento e bonificato un precedente incendio del 15 settembre 2018, per poi proseguire il proprio cammino per contiguità vegetazionale, autoalimentandosi grazie a fenomeni di *spotting*<sup>2</sup> che permettevano la combustione della flora già preriscaldata dall'intensità delle fiamme attigue.

[...]

Quindi, da quanto emerso in dibattito può ritenersi accertato con ragionevole certezza che il principio dell'incendio si verificava nei pressi del tornante Le Porte tra le 21:40 e le 22:00 del 24 settembre 2018.

[...]

### **VIII. La qualificazione giuridica del fatto**

Accertata la penale responsabilità dell'imputato, occorre inquadrare la condotta posta in essere dallo stesso all'interno delle opportune norme giuridiche in materia di reati ambientali.

In tal senso, si deve preliminarmente ribadire e sottolineare l'immane portata del rogo del 24 settembre 2018. Invero, il lavoro dei Consulenti del P.M. ha quantificato la più estesa devastazione mai provocata da un incendio nella Regione Toscana, l'enorme pericolo corso dalle comunità locali durante l'espandersi incontrollato delle fiamme e l'enorme pregiudizio, in termini di salute delle persone e vivibilità dell'ambiente, sotto molti aspetti irreversibile. Alla luce di un'analisi scrupolosa dell'accaduto, delle conseguenze dirette e indirette, immediate e future dell'evento, è stato accertato che l'imponente incendio boschivo che ha attinto il monte Serra, ha cagionato un danno grave e

---

<sup>2</sup> SALTUS European Program (2001) - Il fenomeno dello "Spotting fire" consiste nella propagazione dell'incendio al di fuori del perimetro del fuoco principale, a causa del sollevamento in aria di tizzoni, parti di legno e corteccia in fiamme da parte di correnti convettive generate dalla combustione del fuoco; le particelle ardenti, sospinte dal vento, generano fuochi secondari.



persistente all'ambiente, determinando, inoltre, un'alterazione dell'ecosistema in parte irreversibile, in parte reversibile ma solo a condizioni particolarmente onerose ed attraverso provvedimenti eccezionali, determinando pertanto una rilevante offesa alla pubblica incolumità.

Ora, va premesso che l'irreversibilità dell'alterazione dell'ecosistema di cui parla l'art. 452-*quater* c.p. è da intendersi sia come impossibilità di ritornare alle precedenti condizioni di equilibrio/stabilità, sia come situazione che, per ritrovare un suo equilibrio, richiede un ciclo temporale talmente ampio, in natura, da non poter essere rapportabile alle categorie dell'agire umano. Ebbene, l'ecosistema, inteso come sistema biologico dinamico che tende all'equilibrio tra tutte le sue componenti, è in equilibrio quando c'è equilibrio biologico e stabilità ecologica. Pertanto, rappresentando l'incendio un "disturbo perturbativo", a seguito dei fatti del 24 settembre 2018 non sarà possibile tornare alle identiche condizioni antecedenti all'evento perché il sistema si evolverà verso una situazione completamente diversa in termini strutturali e di funzioni ecosistemiche. Di talché il danno all'ecosistema è considerato irreversibile.

Questo dato è aggravato dalla magnitudo e dall'estensione dell'incendio, e dalla sua collocazione in un contesto territoriale caratterizzato da fragilità ambientale e dalla presenza di vincoli idrogeologici e paesaggistici. L'incendio in esame ha procurato un danno irreversibile alla funzione ecologica dell'area e alla sua funzione di tutela della biodiversità. Ancora, irreversibile è il danno da perdita di suolo fertile a causa dei fenomeni di dilavamento ed erosione. Quest'ultima perdita, in particolare, potrebbe essere recuperabile, ma solo in un arco temporale eccezionalmente lungo (50-70 anni) e, pertanto, è da considerarsi sostanzialmente irreversibile.

Per quanto attiene alla protezione idrogeologica, il solo fatto che il 97% dell'area incendiata sia sottoposta a vincolo idrogeologico (istituito con il Regio Decreto Legge n. 3267/1923) è un evidente indice della fragilità del territorio e, pertanto, la funzione svolta dalla copertura della vegetazione (*land cover*) era di particolare importanza per prevenire e ridurre i fenomeni di erosione e dissesto. Questa funzione di protezione idrogeologica è stata valutata come reversibile nel medio periodo (da 5 a 10 anni), ossia fin quando non si ricostituirà un'adeguata copertura della vegetazione. Nel frattempo, però, come segnalato dai Consulenti, vi sarà un ulteriore danno, questo irreversibile, consistente nel trasporto di suolo a valle. Il suolo - e la sostanza organica in esso contenuta - è una risorsa non rinnovabile che si è creata in milioni di anni - per la parte minerale - e in decine di anni - per la parte di sostanza organica contenuta - e che, trascinata a valle, determinerà



un impoverimento dei suoli forestali rendendo la ripresa vegetativa più difficoltosa e lenta.

L'incendio ha, poi, colpito parzialmente l'area protetta della Rete NATURA 2000 SIC/ZSC IT5120019 "Monte Pisano" con un'alterazione irreversibile diretta di 50 ettari circa di habitat di cui 29,6 di interesse comunitario: una superficie di habitat compromessa dal fuoco quasi 15 volte più grande della superficie media degli incendi verificatisi in Toscana dal 2000 al 2017. La zona colpita da incendio è, inoltre, per il 98% sottoposta a vincolo paesaggistico (*ex lege* n. 1497 del 1939), come disposto dal D.M. 27 Marzo 1991. Il vincolo (e il bene) paesaggistico non si limita a tutelare un aspetto meramente estetico di bellezza naturale ma deve essere inteso come un bene primario che mette insieme i valori inerenti il territorio, l'ambiente, l'eco-sistema ed i beni culturali da tutelare nel loro complesso e non come singoli elementi; e ciò trova riscontro nella collocazione dell'aggravante prevista dall'art. 452-*quater* comma II nell'ambito del disastro ambientale.

Pertanto i Consulenti convergono sull'alterazione irreversibile del servizio "fruibilità del paesaggio" reso dall'ecosistema. Il danno per un'area sottoposta a vincolo paesaggistico *ex art.* 136 è da considerarsi irreversibile, in quanto le caratteristiche proprie dell'area che hanno dato origine all'istituzione del vincolo sono sostanzialmente irripetibili come tali. Quanto ai danni reversibili, è sufficiente limitarsi ad evidenziare un dato: i Consulenti hanno stimato i costi di spegnimento e di prima messa in sicurezza in € 3.775.078,00; i costi di ripristino dell'area, nei limiti del possibile (rimbosco e altre attività) sono stati stimati in € 11.324.143,23. Quindi solo attraverso provvedimenti eccezionali. E, comunque, in merito ai tempi di ritorno di quei servizi ecosistemici che non possono dirsi in assoluto irreversibili, si parla di un arco temporale particolarmente lungo, "una vita" verrebbe da dire: circa 80 anni qualora venissero posti in essere provvedimenti eccezionali e particolarmente onerosi.

La distruzione dei boschi – e quindi la vanificazione della loro funzione di "sequestro di carbonio" – ha compromesso per periodi particolarmente lunghi l'idoneità ambientale e il ruolo ecosistemico che gli stessi rivestivano non solo nel territorio del Monte Pisano, ma nell'intero sistema ambientale complesso del basso Valdarno e della Toscana Nord-orientale.

L'incendio prima, la gravissima compromissione dell'ecosistema forestale poi, hanno determinato ulteriori, gravissimi danni all'ambiente in generale. L'evento incendiario ha, infatti, trasferito circa 200 composti (metano, idrocarburi, monossido di carbonio, biossido di carbonio, etc.) in atmosfera. Fra essi vi sono i gas responsabili dell'inquinamento atmosferico che hanno



effetti sul c.d. “effetto serra” e quindi contribuiscono ad accelerare il cambiamento climatico. Inoltre, e anche questo dato è tutt'altro che irrilevante nel caso de quo, all'aumento della superficie percorsa dal fuoco corrisponde un aumento più che proporzionale, esponenziale, di queste emissioni.

In particolare, i Consulenti hanno stimato una perdita – irreversibile - di carbonio stoccato (*stock* del carbonio) pari a circa 64.500 tonnellate. Inoltre, si prevede una drastica riduzione della c.d. funzione *sink* del carbonio, ossia della capacità dell'ecosistema forestale di fissazione della CO<sub>2</sub>, pari a 2.325 tonnellate. In tal senso, l'incendio del 24 settembre 2018 ha fortemente compromesso la funzione di stoccaggio del carbonio e si può affermare l'irreversibilità del danno all'ecosistema e all'ambiente per quanto attiene all'incremento dell'effetto serra. In circa 30 anni è stimato, invece, il ritorno ad una situazione di stoccaggio di carbonio pre-incendio, ma l'aumento dell'effetto suddetto per tre decenni ha, a sua volta, effetti irreversibili. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, può ritenersi integrato senza dubbio il delitto di disastro ambientale, aggravato dall'essere stato cagionato in un'area naturale protetta e sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale, sotto tutti e tre profili che la fattispecie incrimina in via alternativa. L'incendio, infatti, ha procurato un'alterazione dell'ecosistema in parte irreversibile, in parte reversibile ma solo mediante provvedimenti eccezionali e particolarmente onerosi e, infine, ha generato un grave pericolo per l'incolumità pubblica, per di più destinato a perdurare nel tempo. Nel contempo, è integrata l'ipotesi di incendio boschivo aggravato dal danno grave, esteso e persistente all'ambiente e dal pericolo per gli edifici (concretizzatosi in danno attraverso la distruzione di 5 immobili e il danneggiamento di altri 6) e danni ad aree protette.

Analizzando il rapporto tra le due fattispecie di reato, deve escludersi che tra le due fattispecie contestate all'imputato vi sia un concorso apparente di norme. In tema di concorso di reati, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (nn. 47164/2005, 1235/2010, 20664/2017) hanno costantemente affermato che l'unica ipotesi in cui sussiste il concorso apparente di norme è quella del rapporto di specialità unilaterale tra le fattispecie da considerarsi come astratte. Pertanto, non possono rilevare, ai fini di escludere il concorso reale di reati, i criteri del bene giuridico tutelato, della specialità in concreto, della specialità bilaterale, della sussidiarietà o dell'assorbimento.

Tanto premesso, per quanto attiene alla configurabilità del concorso fra il reato d'incendio boschivo aggravato dal grave danno all'ambiente e di disastro ambientale, è evidente come risulti



insussistente un rapporto di specialità unilaterale fra tali fattispecie. Tale affermazione poggia sulla constatazione della possibilità di configurare, in astratto, un'ipotesi in cui un incendio boschivo con danno grave, esteso e persistente all'ambiente, non integri anche un disastro ambientale. Risolutiva, in tal senso, è l'interpretazione che si deve dare al concetto di disastro e, segnatamente, di disastro ambientale.

Invero, il concetto di disastro, nella generica accezione della Suprema Corte, allude ad un "macro-evento che comprende non soltanto gli eventi disastrosi di grande, immediata evidenza che si verificano magari in un arco di tempo ristretto, ma anche quegli eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato, che pure producano quella compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l'esistenza di una lesione della pubblica incolumità" (Cass., Sez. IV, Sent. n. 11771 del 1997).

Ebbene, il danno grave, esteso e persistente all'ambiente previsto dall'ipotesi aggravata di cui all'art. 423-*bis* comma IV c.p. appare un concetto più esteso di quello di disastro ambientale di cui all'art. 452-*quater* c.p. in quanto non necessariamente l'incendio boschivo, seppur aggravato, determina un disastro ambientale, che presuppone la valutazione dell'esistenza di un'alterazione irreversibile o reversibile, a determinate condizioni onerose, dell'ecosistema, oppure un'offesa particolarmente rilevante alla pubblica incolumità. In altri termini, l'art. 423-*bis*, comma IV, c.p. può descrivere una delle modalità di realizzazione del disastro ambientale - risultando così speciale rispetto all'art. 452-*quater* c.p. -, ma descrive anche eventi che, nonostante la grave offensività ai beni del patrimonio forestale dello Stato, all'incolumità pubblica e all'ambiente, possano non essere considerati disastri ambientali - risultando, sotto questo diverso profilo, norma generale rispetto all'art. 452-*quater* c.p. -. È evidente, peraltro, che le due norme divergano anche per i profili dei beni giuridici tutelati.

Invero, l'ambiente di cui si occupa l'art. 423-*bis* c.p. è quello di cui al comma 1, ossia l'ambiente costituito dai boschi, dalle selve, dalle foreste o dai vivai forestali destinati al rimboschimento, mentre la nozione di ambiente cui si riferisce l'art. 452-*quater* c.p. è intesa in senso più ampio, e comprende alternativamente l'ecosistema, dunque ogni forma di vita, nell'accezione che abbiamo sopra esplicitata, o la pubblica incolumità. Pertanto, fra l'art. 423-*bis* comma IV e l'art. 452-*quater* sussiste un rapporto di specialità bilaterale reciproca (l'incendio



quanto alle modalità della condotta, il disastro quanto all'evento) che comporta l'esclusione della disciplina del concorso apparente di norme *ex art 15 c.p.*

Ne deriva l'applicazione della disciplina del concorso reale di reati, segnatamente, del concorso formale, con applicazione dell'ipotesi di reato continuato *ex art 81 c.p.*: in tale ottica, il reato più grave, al netto delle aggravanti contestate, risulta essere il delitto di incendio boschivo di cui all'art. 423-*bis* c.p., sulla cui base andrà applicato l'aumento derivante dalla continuazione dei reati.

### **IX. Trattamento sanzionatorio**

Occorre infine occuparci del trattamento sanzionatorio applicabile Caio, premettendo alcune riflessioni circa l'elemento soggettivo ascrivibile allo stesso.

Riprendendo considerazioni di carattere logico sopra enunciate che costituiscono necessariamente una premessa di quanto ci apprestiamo ad esporre, occorre occuparsi dell'elemento soggettivo ascrivibile a Caio. Orbene, la tematica circa l'utilizzo di un impiego a tempo è stata già ampiamente affrontata, ma in questa sede risulta doveroso declinare le valutazioni effettuate al capo III rapportandole al dolo del presente delitto, il quale, per le condotte che lo hanno caratterizzato, implica necessariamente la sussistenza del dolo nella sua realizzazione del dolo diretto con premeditazione.

In altri termini, la preordinata scelta di innescare un incendio boschivo di quel tipo, con quelle modalità e in quelle circostanze spazio-temporali, dimostra che Caio si sia rappresentato il disastro come conseguenza certa del suo agire. Le sue condizioni soggettive - segnatamente la sua esperienza come volontario anti-incendio - consentono di affermare come egli non avesse solo previsto l'evento disastroso, ma avesse scelto di causare un incendio con effetti devastanti, anche in termini di disastro ambientale quale conseguenza certa della condotta posta in essere.

All'esito prospettato al paragrafo che precede, infatti, si perviene attraverso l'analisi di tutte le risultanze dibattimentali confortate da argomentazioni di carattere logico-deduttivo. Invero, risultano essere convergenti per una volizione criminale massimamente consolidata, appurata la presenza sul Monte Serra di Caio in orario perfettamente compatibile con l'impiego di un innesco a tempo come, una serie di fattori già esposti ma che giova qui richiamare: in primo luogo, dobbiamo nuovamente sottolineare le condizioni meteorologiche straordinariamente favorevoli



all'appiccamento di un incendio del 24 settembre 2018, condizioni pacificamente note alla popolazione ma ancor di più tra gli operatori Antincendio; quest'ultimi, inoltre, risultano a conoscenza delle tecniche di spegnimento degli incendi quali l'utilizzo di mezzi aerei il cui impiego, tuttavia, è fortemente limitato se non totalmente escluso - come nel caso di specie - in orario notturno, stante l'impossibilità di coordinamento col personale a terra.

Infine, l'impiego stesso di un innesco a tempo consente di affermare con assoluta certezza la sussistenza di una volontà lesiva portata alla massima intensità, stante la volontà di Caio di arrecare, in tal modo, il maggior numero di danni. Tali circostanze, oltre ad attenere alla valutazione del dolo dell'imputato, sono caratterizzanti anche le modalità stesse dell'azione criminosa, la quale pertanto si sostanzia in un agire studiato, voluto e pianificato con fredda capacità criminale. Ai fini di una valutazione complessiva dei parametri offerti dall'art. 133 c.p., oltre alle modalità del fatto ed all'intensità dell'elemento soggettivo, devono essere analizzati anche la personalità del reo, le proprie condizioni personali, il proprio comportamento *post factum* nonché la causale del delitto stesso. Orbene, in questa sede si deve ribadire come tali siano stati ampiamente affrontati nel corso del processo e nella presente motivazione, essendo gli stessi profondamente connessi e assolutamente necessari al fine di addivenire ad una sentenza di condanna: l'imputato, invero, forte delle proprie conoscenze tecniche derivategli dal ruolo nel GVA, sua unica fonte di gratificazione e riconoscimento sociale, appiccava l'incendio del 24 settembre. Il comportamento processuale di Caio, il quale tenta di giustificare le proprie dichiarazioni ed i propri comportamenti attraverso attacchi di panico mai accertati clinicamente o riscontrati da alcun teste o, peggio, mente dinanzi al Collegio durante la propria escussione dibattimentale, contraddistingue una personalità fortemente incline alla manipolazione.

Pertanto, risulta accertata oltre ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità di Caio, il quale deve essere condannato alla pena di anni 12 di reclusione, così determinata:

Pena base *ex art. 423-bis c.p.*: anni 6 di reclusione;

Aumentata per l'aggravante di cui all'art. 423-bis c. 4 c.p. ad anni 9 di reclusione;

Aumentata per l'aggravante di cui all'art. 423-bis c. 3 c.p. ad anni 10 di reclusione;

Aumentata per la continuazione *ex art 81 c.p.* alla pena suindicata.

Segue, per legge, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di quelle per il suo mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.



Per quanto attinente alle obbligazioni civili derivanti dal delitto, le condotte poste in essere dall'imputato hanno provocato indubbiamente un danno materiale e morale rispettivamente ai Comuni di Calci e Vicopisano, nonché al Gruppo di Volontariato Antincendio (GVA) e alla Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC).

In particolare, l'incendio di cui al presente procedimento attingeva pesantemente i territori di competenza dei due Comuni richiamati, i quali risultavano, all'esito delle operazioni antincendio, i più pesantemente colpiti dalla furia delle fiamme; invero, il GVA e la LAC subivano parimente un importante danno rispettivamente d'immagine per la prima Associazione, posto che l'imputato rivestiva un ruolo di membro attivo e frequentatore assiduo del Gruppo sin dal 2005, e materiale per la seconda, tenuto conto che l'obiettivo primario e primigenio della LAC si incentra sulla tutela della flora e della fauna del territorio di competenza del Monte Serra.

L'imputato, pertanto, deve essere condannato al risarcimento dei danni in favore di tutte le Parti Civili costituite, fatta eccezione per il Comune di Buti, la cui difesa all'atto della rassegna delle conclusioni rappresentava di non voler chiedere un risarcimento dei danni al fine di favorire i restanti Comuni più gravemente e profondamente colpiti dal rogo. In considerazione dell'entità degli stessi, fatto salvo l'ulteriore danno da quantificarsi e liquidarsi nella separata sede civile, si ritengono a tal fine sussistenti i presupposti per la condanna di Caio al pagamento in favore delle Parti Civili che l'hanno richiesta una provvisoria immediatamente esecutiva pari a:

- Euro 250.000,00 in favore del Comune di Calci, in persona del Sindaco pro tempore,
- Euro 100.000,00 in favore del Comune di Vicopisano, in persona del Sindaco pro tempore;
- Euro 10.000 in favore dell'Associazione G.V.A. (Gruppo Volontari Antincendio), in persona del Legale Rappresentante pro tempore;
- Euro 5.000 per L.A.C. Onlus (Lega per l'Abolizione della Caccia), in persona del Legale Rappresentante pro tempore.

Infine, l'imputato, deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese in giudizio in favore di tutte le Parti Civili costituite che si liquidano in Euro 5.500,00 ciascuna oltre IVA, CA e rimborso spese come per legge.

Ai sensi dell'art. 29 c.p., deve dichiararsi Caio interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale per la durata della pena.

Ai sensi dell'art. 36 c.p., si ordina la pubblicazione dell'estratto della sentenza mediante



affissione nei Comuni di Calci, Vicopisano, Buti e Pisa nonché sul sito Internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni 30 a spese del condannato.

**P.Q.M.**

Il Collegio,  
visti gli artt. 533, 535 c.p.p. e 81 c.p.,

**DICHIARA**

Caio colpevole dei reati allo stesso ascritti, unificati dal vincolo della continuazione, e per l'effetto lo

**CONDANNA**

alla pena di anni 12 di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali e di quelle per il mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Visti gli artt. 538 c.p.p.,

**CONDANNA**

Caio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore delle parti civili costituite da liquidarsi in separata sede.

Visto l'art. 539 c.p.p.,

**CONDANNA**

Caio a pagare in favore delle parti civili costituite Comune di Calci, Comune di Vicopisano, L.A.C. (Lega per l'abolizione della Caccia) Onlus e Associazione G.V.A. (Gruppo Volontari Antincendio) una provvisoria immediatamente esecutiva, che si liquida in:

- Euro 250.000,00 in favore del Comune di Calci, in persona del Sindaco pro tempore,
- Euro 100.000,00 in favore del Comune di Vicopisano, in persona del Sindaco pro tempore;
- Euro 10.000 in favore dell'Associazione G.V.A. (Gruppo Volontari Antincendio), in persona del Legale Rappresentante pro tempore;
- Euro 5.000 per L.A.C. Onlus (Lega per l'Abolizione della Caccia), in persona del Legale Rappresentante pro tempore.

Visto l'art. 541 c.p.p.,

**CONDANNA**

Caio a rimborsare le spese per la costituzione in giudizio e la difesa in favore delle parti civili costituite che si liquidano in Euro 5.500,00 ciascuna oltre IVA, CA e rimborso spese come per



legge.

Visto l'art. 29 c.p.

**DICHIARA**

Caio interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale per la durata della pena.

Visto l'art. 36 c.p.

**ORDINA**

La pubblicazione dell'estratto della sentenza mediante affissione nei Comuni di Calci, Vicopisano, Buti e Pisa nonché sul sito Internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni 30 a spese del condannato.